

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 PER L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 21 APRILE 2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 22 APRILE 2008 IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREVIA REVOCA, IN TUTTO O IN PARTE, PER LA PORZIONE EVENTUALMENTE INESEGUITA, DELLA AUTORIZZAZIONE CONCESSA CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DEL 4 MAGGIO 2007, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 73 E DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO CONSOB APPROVATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Signori Azionisti,

la autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, concessa dall'assemblea del 4 maggio 2007 per la durata di 18 mesi, va a scadere il prossimo 4 ottobre. Riteniamo utile che la predetta autorizzazione venga rinnovata per perseguire, nell'interesse della società, le finalità perseguite con l'autorizzazione in parola e quelle consentite dalla normativa applicabile in vigore, qui di seguito riportate.

Vi proponiamo, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente non eseguita alla data della deliberazione qui prevista, della deliberazione assunta il 4 maggio 2007, avente medesimo oggetto, l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 fino ad un massimo di n. 57.171.000 - ivi comprese tutte le azioni che la Società avesse eventualmente acquistato e non ancora venduto in esecuzione della precedente autorizzazione assembleare del 4 maggio 2007 - e comunque entro il limite di legge.

Alla data di stesura della presente relazione Atlantia S.p.A. non possiede azioni proprie, e nessun possesso di azioni di Atlantia è rinvenibile attraverso società controllate.

L'acquisto potrà avvenire in una o più volte ed in ogni momento, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare.

L'acquisto oggi proposto per l'autorizzazione, anche in funzione di riproposizione di quella già concessa e oggetto di revoca, è di contenuto e portata più ampi rispetto a quelli della

precedente autorizzazione del 4 maggio 2007, e si rende opportuno al fine di consentire alla Vostra Società, previo reperimento di adeguate risorse finanziarie, di:

- (a) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per operare sul mercato in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Atlantia, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso;
- (b) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della società, e/o di sue controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante la attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*).

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sul mercato, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Atlantia, in applicazione della applicabile disciplina di legge, con le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in conformità dell'art. 144-*bis* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti emanato da Consob in attuazione del D.Lgs. 58/98.

Gli acquisti dovranno intervenire, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri e i piani di investimento della Vostra Società, se riferiti al perseguimento delle finalità indicate alla lettera (a) che precede, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Atlantia registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, ovvero, se riferiti al perseguimento delle finalità indicate nella lettera (b) che precede ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Atlantia S.p.A. registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto o di fissazione dei prezzi.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'art. 2357-*ter* del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, incluse quelle eventualmente acquistate in base alla autorizzazione assembleare del 4 maggio 2007 e possedute dalla Società alla data della odierna deliberazione, per le finalità sopra indicate ai punti (a) e (b) da intendersi, ad ogni buon conto, qui riportati, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate per operazioni di permuta o conferimento, in tutti i casi a termini e condizioni

determinati dal consiglio di amministrazione, restando inteso che in qualunque occasione di cessione o utilizzo, gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea con la presente autorizzazione.

Per quanto riguarda l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e ciò anche con riferimento alle azioni proprie in portafoglio alla data della odierna deliberazione, eventualmente acquistate in virtù della precedente autorizzazione del 4 maggio 2007.

Vi proponiamo altresì lo stanziamento di massimi Euro 1.500.000.000 ad una Riserva acquisto azioni proprie mediante prelievo dalla Riserva Straordinaria, da costituire in occasione del primo acquisto e alimentare di volta in volta in funzione degli acquisti effettuati.

Vi viene pertanto sottoposto il seguente testo di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata, delibera di:

- autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto sul mercato, entro i prossimi 18 mesi, anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie, ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, in numero, complessivamente, non superiore a 57.171.000 azioni, ivi comprese tutte le azioni che la Società avesse eventualmente acquistato e non ancora venduto in esecuzione della riferita delibera assembleare del 4 maggio 2007, da intendersi, a decorrere dalla data della odierna deliberazione, revocata in tutto, ovvero per la parte ineseguita.
- autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri e i piani di investimento della Vostra Società, l'acquisto in parola, se riferito al perseguimento delle finalità indicate alla lettera (a) della relazione illustrativa che precede, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Atlantia registrato da Borsa

Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, ovvero, se riferito al perseguimento delle finalità indicate nella lettera (b) della relazione illustrativa che precede, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Atlantia S.p.A. registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto o di fissazione del prezzo.

Ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la Società costituirà, ovvero integrerà la riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie" eventualmente già esistente, qualora costituita in esecuzione della precedente autorizzazione, dell'importo delle azioni proprie acquistate in virtù della presente autorizzazione, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla Riserva Straordinaria risultante dal bilancio al 31 dicembre 2007, posto in approvazione nell'odierna assemblea;

- autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, l'alienazione e/o l'utilizzo di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati ai sensi della presente delibera, includendo nella autorizzazione qui contemplata anche l'alienazione e/o l'utilizzo dei titoli acquistati in attuazione della delibera assembleare del 4 maggio 2007 e posseduti dalla Società alla data della odierna deliberazione, in una o più volte ed in qualsiasi momento, per i fini di cui ai punti (a) e (b) della parte illustrativa che precede della presente relazione, da intendersi qui richiamati e, quindi, a titolo esemplificativo e non limitativo anche al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria (sia nelle forme c.d. di *stock option* che nelle forme c.d. di *stock grant*) riservati agli amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della società, e/o di sue controllate, nonché in operazioni di permuta e di conferimento;
- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, incluse pertanto quelle eventualmente possedute alla data della odierna deliberazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della Società. In caso di disposizione di tutte o di parte delle azioni proprie acquistate e/o possedute alla data della odierna deliberazione, la riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie" integrata, in quanto già sussistente, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in virtù della presente

deliberazione, riconfluirà, in tutto o in parte, nella Riserva Straordinaria;

- conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni e l'utilizzo o l'impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti".

Roma, 14 marzo 2008

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente